

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4871

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI LEO e SINESIO

*Presentata il 13 febbraio 1968*

Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13-*bis* della legge 28 settembre 1966, n. 749, che convertiva in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 28 settembre 1966, n. 749, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, fu disposta, come vi è noto, l'adozione di idonei provvedimenti di carattere tecnico ed economico atti a risolvere positivamente la complessa situazione della città di Agrigento, quale si manifestò a seguito del noto movimento franoso che, oltre ad arrecare danni più o meno irreparabili alle infrastrutture ed ai fabbricati, provocò, conseguenzialmente, una crisi del settore edilizio, colpendo duramente l'economia agrigentina e soprattutto i lavoratori edili.

Per venire incontro alle categorie disagiate e rendere più incisivo l'intervento del Governo nei confronti della disoccupazione operaia, il Parlamento, oltre a disporre la ricostruzione ed il trasferimento a cura dello Stato delle opere andate distrutte e danneggiate, adottò alcuni provvedimenti per fronteggiare le più sentite ed impellenti necessità della popolazione locale colpita più direttamente dall'evento.

Vi è da aggiungere che tale situazione ha avuto ed ha tuttora notevoli riflessi su tutta l'economia della città, in tutti i suoi settori, essendosi verificata la completa paralisi di ogni iniziativa per le note disposizioni sul divieto della costruzione.

Infatti, con la norma di cui all'articolo 12, quale risulta emendato dalla legge 749, venne

disposto che il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 19 luglio al 19 luglio 1967, nei confronti delle persone le quali, a causa del movimento franoso, che aveva colpito il territorio dello stesso comune, erano state costrette ad abbandonare lo stabile in cui avevano l'abitazione o l'ufficio o in cui svolgevano l'attività inerente ai loro affari ed interessi, fosse sospeso sino al 19 luglio 1967.

Con la disposizione, poi, contenuta nell'articolo 13-*bis*, fu disposta la concessione di una indennità speciale per i lavoratori rimasti disoccupati pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante in relazione alla qualifica professionale del lavoratore stesso, nonché la corresponsione degli assegni familiari nella misura normale.

Entrambe tali disposizioni, aventi lo scopo di alleviare il grave stato di disagio in cui veniva a trovarsi un largo strato della popolazione agrigentina ed in particolare piccoli risparmiatori e professionisti, nonché i lavoratori edili, hanno cessato di avere efficacia il 19 luglio 1967, data fissata dal legislatore nella previsione che l'attività commerciale ed edile nella città di Agrigento si sarebbe ripresa entro un anno dall'evento.

Purtroppo, la situazione ancora oggi permane stazionaria, in quanto la complessità delle ricerche e degli studi per l'individuazione delle cause del movimento franoso e

delle nuove zone ove trasferire la parte di abitato dichiarata pericolosa, hanno comportato una serie di indagini che si sono, per causa di forza maggiore, protratte oltre il previsto, talché ancora persiste in Agrigento la crisi nei due settori sopra richiamati.

Riteniamo, pertanto, doveroso richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità ed opportunità di prorogare a tutto il 19 luglio 1968 le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13-bis della legge di conversione del decreto-legge n. 590, nella fiducia

che nel frattempo, essendo state, ormai, definite le zone di intervento, nelle quali dovrà operarsi la ricostruzione edilizia ed essendo in corso i lavori relativi alle infrastrutture di tali zone, cesseranno i deprecabili effetti negativi dell'evento calamitoso ed i lavoratori agrigentini potranno riprendere in pieno ritmo il proprio lavoro come è nella loro e nella nostra volontà.

A tale scopo sottoponiamo alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che convertiva con modificazioni il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, sono prorogate fino al 19 luglio 1968.